
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Dichiarazione e revoca del fallimento: no alla sospensione feriale dei termini

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941. art. 92) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.1.2016, n. 622

...omissis...

1. Con la sentenza impugnata, depositata il 19.7.2008, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento della s.n.c. "xxx nonchè dei soci illimitatamente responsabili Mxxx xxxx dai falliti.

Contro la sentenza di appello i predetti soci dichiarati falliti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resistono con controricorso il curatore fallimentare intimato, nonchè le società creditrici xxx la quale ultima ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. i ricorrenti e la controricorrente xxxx hanno depositato memoria.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente è fondata. La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941. art. 92) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 24/05/2010).

Nella concreta fattispecie, dunque, il ricorso, proposto il 17.9.2009 contro la sentenza depositata il 19.7.2008, è tardivo.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascun controricorrente nella misura di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.